

Sull'argomento, va segnalata la disposizione introdotta dall'art. 1, comma 224 della legge n. 244/2007, che, modificando il 5° comma dell'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, ha escluso, in conformità ai principi fissati nella normativa europea, la possibilità per i Comuni e le Province di affidare direttamente a società *in house* a prevalente capitale pubblico il servizio di accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate, così ampliandosi le opportunità per Equitalia di acquisire, mediante la partecipazione ad un maggior numero di gare, ulteriori quote di mercato nel settore della fiscalità locale per ciò che concerne *"...la riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie o patrimoniali..."*.⁵³

Con riferimento, invece, alla riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali, l'art. 36, 2° comma, del decreto legge n. 248/2008, di qualche giorno successivo, intervenendo nuovamente nella soggetta materia, ha ribadito la disposizione (già contenuta, con riferimento agli ex concessionari della riscossione nel 6° comma dell'art. 52 sopracitato)⁵⁴ secondo cui siffatto tipo di riscossione può essere effettuata con la procedura del ruolo soltanto se affidata a società del Gruppo Equitalia, dovendosi altrimenti provvedere (nel caso in cui, cioè, il servizio sia svolto in proprio o sia affidato agli altri soggetti abilitati di cui all'art. 52, 5° comma, lettera b) del d.lgs. n. 446/1997) mediante la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910.

5.2.- Strategie di riscossione

La relazione tecnica al decreto legge n. 305/2005, nello stimare il maggior volume delle riscossioni conseguibile a seguito della operata riforma del sistema della riscossione delle entrate pubbliche, afferma testualmente che esso sarebbe derivato, oltreché dal *"...potenziamento degli strumenti normativamente previsti per l'attività di riscossione..."*, dal *"...processo di estensione a tutto il territorio nazionale (tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle diverse aree geografiche) delle performances oggi raggiunte esclusivamente nelle realtà provinciali di eccellenza..."*.

Il legislatore ha, dunque, ravvisato nel processo di *insourcing* dell'attività di riscossione in capo alla neo istituita Società pubblica, il principale strumento attraverso cui – eliminandosi le sacche di inefficienza palesate dal vecchio sistema concessorio – realizzare la omogeneizzazione sull'intero territorio nazionale dei risultati, ritenuti

⁵³ Cfr. art. 3, 4° comma, lett. b, n. 1 del decreto legge n. 203/2005.

⁵⁴ Analoga previsione era già contenuta, d'altra parte, nell'art. 17, 2° comma del d.lgs. n. 48/1997.

ottimali, che sino a quel momento erano stati raggiunti soltanto da alcune delle ex società concessionarie e in limitati ambiti territoriali.⁵⁵

Ai fini del raggiungimento di tale obiettivo, la Società, oltretutto porre in essere le attività descritte al precedente paragrafo n. 3.2.2, ha assunto specifiche iniziative per uniformare le diversificate strategie di riscossione esistenti presso le ex società concessionarie, adeguandole a quelle in uso presso le più virtuose di esse ed apportandovi miglioramenti, in vista del raggiungimento di risultati più proficui.

La più importante di esse deve considerarsi, sicuramente, quella di differenziare l'attività di riscossione a seconda della tipologia del debitore e, soprattutto, dell'entità del credito da recuperare, a fronte delle modalità operative in precedenza utilizzate dalla maggior parte degli ex concessionari, generalmente rivolte all'esecuzione di procedure massive ed indifferenziate.

A tal riguardo, presso tutte le società del gruppo svolgenti l'attività di riscossione sono state istituite apposite strutture con il compito di selezionare le partite debitorie superiori a 500.000 euro, privilegiandone l'esecuzione rispetto a quelle di importo meno rilevante, previa attività di monitoraggio e di definizione delle più appropriate strategie di riscossione in un predefinito arco temporale ed in rapporto al grado di solvibilità dei debitori.

E' stato all'uopo redatto un unico modello operativo per tutto il territorio nazionale, nel quale sono stati stabiliti gli indirizzi utili ai fini dell'individuazione del profilo di ciascun contribuente moroso e delle conseguenti migliori azioni da intraprendere ai fini della realizzazione del credito.

Alla data del 31 dicembre 2007, tale strategia operativa ha portato al recupero di 858,6 milioni di euro nei confronti di 606 contribuenti (pari al 50% circa del totale) iscritti a ruolo per morosità rilevanti superiori al suddetto limite.

La tabella che segue evidenzia la significativa incidenza percentuale dei recuperi provenienti da siffatta tipologia di debitori iscritti a ruolo, rispetto al volume totale delle riscossioni, sia complessivamente, sia con riferimento alle diversa provenienza dei ruoli.

⁵⁵ Cfr. sul punto anche la deliberazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato di questa Corte n. 17/G/2007 in data 17 luglio 2007, concernente l'esito dell'indagine svolta sul sistema della riscossione delle entrate pubbliche nel periodo 2001/2006 a seguito della riforma operata con il d.lgs. n. 112/1999, nella quale è stato messo in particolare evidenza, tra l'altro, come i costi della remunerazione del servizio svolto dai concessionari si fossero rivelati, nel periodo preso in considerazione, superiori, in linea di massima, alle somme riscosse, per effetto, soprattutto, del criterio, adottato a partire dal 2003 di remunerare i concessionari con un compenso forfetario, del tutto svincolato dal volume del riscosso, il quale, oltre a comportare un costo rilevante per l'erario (in media 500 milioni di euro all'anno) si era dimostrato scarsamente incentivante ai fini di una maggiore redditività dell'attività di riscossione; cfr. anche paragrafo n. 5.5 che segue.

(euro/mln.)

	Riscossioni anno 2007	Riscossioni > 500.000 € (606 posizioni)	% sul totale
Ruoli erariali (Agenzia Entrate e Dogane)	3.282,4	570,9	17,4%
Ruoli previdenziali (INPS – INAIL)	2.099,5	180,2	8,6%
Ruoli Enti statali	165,8	22,1	13,3%
Ruoli Enti non statali	1.190,0	85,4	7,2%
Totale Equitalia	6.737,7	858,6	12,7%

5.3. – Nuovi strumenti di riscossione coattiva

I nuovi strumenti di riscossione coattiva apprestati dal legislatore nel 2006 con i decreti legge n. 223/2006 e n. 262/2006 sono stati utilizzati solo in minima parte dalla Società nel corso del 2007.

Infatti, i provvedimenti regolamentari attuativi delle nuove disposizioni recate dall'art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 (che prevede la compensazione tra importi iscritti a ruolo e rimborsi d'imposta dovuti ai contribuenti)⁵⁶ e del successivo 48-bis (sospensione dei pagamenti superiori a 10 mila euro da parte delle Pubbliche Amministrazione nei confronti di soggetti destinatari di cartelle di pagamento), introdotte dal decreto legge n. 262/2006, sono stati emanati nel corso del 2008.

D'altra parte, anche la possibilità per gli agenti della riscossione di accedere all'anagrafe tributaria (altre che alle banche dati degli istituti di credito e di altri operatori finanziari), prevista dall'art. 35, comma 25, del decreto legge n. 223/2006, è stata resa operativa, mediante completamento delle relative procedure da parte dell'Agenzia delle Entrate, soltanto alla fine del 2007.

In definitiva, Equitalia, attraverso le società partecipate, si è potuta avvalere soltanto:

- della possibilità (prevista dal successivo comma 25-bis dell'articolo sopracitato) per gli ufficiali della riscossione di accedere, in caso di morosità superiori a 25 mila euro, nei locali adibiti ad attività commerciali, agricole, artistiche e professionali al fine di acquisire copia degli atti relativi a crediti presso terzi del debitore moroso (attività che è stata svolta, essenzialmente, per mezzo della Guardia di Finanza, nell'ambito della convenzione stipulata in attuazione dell'art. 3, 5° comma del decreto legge

⁵⁶ Cfr. precedente nota n. 47.

n. 203/2005, che ha affidato al Corpo di polizia tributaria il compito di fornire attività di supporto alla Società per il contrasto all'evasione da riscossione);

- delle speciali e semplificate modalità di esecuzione sui crediti verso terzi (il cui novero è stato contestualmente ampliato), di cui all'art. 72-*bis* del D.P.R. n. 602/1973, introdotto dal decreto legge n. 223/2006 e successivamente modificato con il decreto legge n. 262/2006 e con la legge n. 244/2007.⁵⁷

5.4.- Dilazione dei pagamenti – ricorso alle procedure esecutive e cautelari

Nel semestre che va da dicembre 2007 a giugno 2008, il legislatore è intervenuto ripetute volte per riformulare il testo dell'art 19 del d.lgs. n. 602/1973 in materia di dilazione nel pagamento delle somme iscritte a ruolo e delle relative garanzie, dettando una disciplina sempre più favorevole al contribuente nella soggetta materia.⁵⁸

Secondo la disciplina attualmente vigente, la dilazione può essere concessa direttamente dall'agente della riscossione, sino a un massimo di 72 rate mensili, in presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, che la può chiedere anche successivamente all'inizio dell'esecuzione e senza prestazione da parte sua di garanzie personali o reali, qualunque sia l'importo della somma iscritta a ruolo.

Va, inoltre, evidenziato che con l'art. 36, comma 3-*ter*, del decreto legge n. 248/2007, che ha all'uopo modificato l'art. 26 del d.lgs. n. 46/1999, l'applicabilità delle disposizioni recate dall'art. 19 del d.lgs. n. 602/1973 è stata estesa a tutte le altre entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni e dalle agenzie statali, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, nonché a quelle iscritte da altri enti impositori, salvo diverso avviso degli stessi da comunicarsi all'agente della riscossione.

La nuova disciplina recata dalla suddetta norma, nelle sue diverse formulazioni, ha esplicitato i suoi effetti nel corso del 2008,⁵⁹ ma già nel 2007 Equitalia ha adottato altre soluzioni rivolte ad evitare l'immediato ricorso a misure aggressive sul patrimonio dei debitori (quali, soprattutto, il fermo amministrativo dei veicoli, che ha suscitato molte proteste da parte dei contribuenti e contrasti interpretativi in giurisprudenza) per il recupero di crediti di scarsa entità.

⁵⁷ La piena operatività nel corso del 2008 dei nuovi strumenti offerti dal legislatore, ha concorso a realizzare in tale esercizio un ulteriore discreto aumento delle riscossioni da ruoli erariali, attestatesi a 3,58 miliardi di euro (+ 9,07%) e previdenziali, ammontanti a 2,14 miliardi di euro (+ 1,90%); il risultato conseguito, ha superato, anche per tale anno (rispettivamente del 24,65% e dello 0,99%), l'obiettivo fissato nel piano industriale 2007/2009 – cfr. *supra*, paragrafo n. 5.1.

⁵⁸ Cfr. l'art. 1, commi 126 e 145 della legge n. 244/2007, l'art. 36 del decreto legge n. 248/2007 convertito in legge n. 31/2008 e l'art. 83, 23° comma, del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008.

⁵⁹ Concorrendo anch'essa all'ulteriore aumento del volume del riscosso realizzato in tale esercizio – cfr. precedente nota n. 57.

Sono state, infatti, fornite indicazioni alle società partecipate, affinché, per i crediti inferiori a 500 euro, l'attivazione della procedura esecutiva sia in ogni caso preceduta da un sollecito di pagamento.

Parimenti, è stato disposto che l'iscrizione ipotecaria per crediti inferiori a 10 mila euro, sia sempre preceduta da una diffida ad adempiere.

Si è anche provveduto all'elaborazione di una modulistica uniforme di tali atti, contenente la descrizione ed titolo delle somme dovute e l'indicazione della possibilità per il contribuente di comunicare eventuali provvedimenti di sgravio, sospensione o rateazione adottati dall'Ente creditore e non comunicati all'agente della riscossione, ovvero da questo non annotati (trattasi, anche in questo caso, di problematica che ha sollevato diffuse proteste da parte di singoli contribuenti o di associazioni di consumatori).

La tabella che segue espone l'entità del carico da ruoli erariali e previdenziali riscosso a seguito di procedure esecutive e cautelari e la relativa ripartizione in valori assoluti e percentuali.

(euro/mgl)

Preavvisi di fermo amministrativo	1.671.324	65%
Pignoramenti presso terzi	61.490	2%
Iscrizioni di fermo amministrativo	471.579	18%
Pignoramenti immobiliari	8.710	0%
Iscrizioni ipotecarie	246.323	9%
Istanze di insinuazione in procedure concorsuali	76.129	3%
Pignoramenti mobiliari	65.917	3%
Totale procedure esecutive e cautelari	2.601.472	100%

5.5. – La remunerazione dell'attività di riscossione coattiva mediante ruolo

Nel previgente sistema, le società concessionarie dell'attività di riscossione sono state remunerate, relativamente ai ruoli erariali, con un compenso annuo forfetario

(c.d. "indennità di presidio") indipendente dal volume del riscosso, la cui concessione, benché avente originariamente natura provvisoria, è stata successivamente prorogata di anno in anno mediante provvedimenti legislativi *ad hoc*, con un esborso annuo medio di circa 500 milioni di euro.

Il decreto legge istitutivo (art. 3, 21° e 22° comma) ha mantenuto tale sistema di remunerazione anche per il primo triennio di avvio della neo costituita Società, prevedendo, comunque, la graduale riduzione della suddetta indennità (che Equitalia ha provveduto a ripartire proporzionalmente tra le società partecipate)⁶⁰ e il ripristino, a partire dal 2009, del sistema della retribuzione ad aggio prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 12/1999.

Per effetto delle modifiche introdotte al suddetto art. 17 dall'art. 32 del decreto legge n. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009,⁶¹ la misura di tale aggio è stata fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e per tutto il territorio nazionale, nella misura del 9% del carico riscosso coattivamente e dei relativi interessi di mora, che viene posto a carico del debitore nella misura del 4,65%, laddove il pagamento venga effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella (rimanendo così a carico dell'erario la residua percentuale del 4,35%), ed interamente in caso di pagamento oltre tale termine.

Limitatamente ai casi di riscossione spontanea (art. 32, 1° comma del d.lgs. n. 46/1999), la misura dell'aggio è fissata in misura inferiore (7,15%), rimanendo sostanzialmente immutate le regole circa la ripartizione tra Ente creditore (2,50%) e soggetto debitore (4,65%).

Soltanto nell'ipotesi di cui alla lett. a) del suddetto articolo (iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento)⁶² l'aggio rimane a totale carico dell'Ente creditore in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento e a totale carico del debitore in caso contrario.

Quanto alle modalità di corresponsione del compenso, la nuova disciplina prevede che l'agente della riscossione trattenga l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse.⁶³

L'art. 32 del decreto legge n. 185/2008, ha modificato l'articolo in questione anche per ciò che concerne la corresponsione all'agente della riscossione del rimborso

⁶⁰ Nel 2006 essa è stata pari a 470 milioni di euro, per scendere a 405 milioni di euro nel 2007 e a 260 milioni di euro nel 2008, per effetto dell'ulteriore decurtazione prevista dall'art. 1, comma 507, della legge n. 296/2006 (finanziaria per il 2007).

⁶¹ Che ha sostanzialmente riscritto la norma quale risultante per effetto delle modifiche precedentemente apportate dal decreto legge n. 262/2006.

⁶² L'altra ipotesi di riscossione spontanea disciplinata dalla successiva lett. b), nella quale rientrano soprattutto i ruoli emessi dall'INPS, riguarda il caso in cui la somma da iscrivere a ruolo è ripartita in più rate su richiesta del debitore.

⁶³ Tale disposizione riguardava originariamente il solo carico proveniente dai ruoli non erariali.

delle spese sostenute per lo svolgimento delle procedure esecutive (6° e 7° comma), dei compensi in caso di sgravio totale o parziale dei ruoli (comma 7-bis) e dei diritti di notifica (comma 7-ter).

Nel paragrafo n. 6.3 che segue⁶⁴ è illustrato il dettaglio della tipologia e dell'entità di tutti gli introiti spettanti e percepiti dal gruppo Equitalia per l'attività di riscossione svolta nel 2007, sia mediante ruolo, che a diverso titolo.⁶⁵

5.6. – Rapporti con l'Agenzia delle Entrate

Per effetto della disposizione di cui all'art. 3, 32° comma del decreto legge istitutivo, nei confronti delle società ex concessionarie partecipate da Equitalia non trova più applicazione l'art. 5 del decreto legislativo n. 112/1999, che prevedeva penetranti poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria sugli agenti della riscossione, nonché un generale potere di vigilanza, al fine di garantire la tempestività, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione.

Resta, pertanto, dubbia la procedura attraverso cui possono essere ora accertati eventuali ritardi nel riversamento delle somme riscosse, nonché il procedimento ed il soggetto che deve, in tal caso, irrogare la prevista sanzione (cfr. art. 47 del d.lgs. n. 112/1999, che non risulta essere stato esplicitamente abrogato).

Per altro verso, va evidenziato che mentre secondo l'originaria previsione del 14° comma dello stesso art. 3 l'Agenzia delle Entrate doveva comunicare al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai fini della annuale relazione al Parlamento sullo stato dell'attività di riscossione, *"...i risultati dei controlli da essa effettuati sull'efficacia e sull'efficienza dell'attività svolta dalla Riscossione S.p.A..."*, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 83, comma 28-septies del decreto legge n. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, l'Agenzia fiscale deve ora fornire, agli stessi fini, *"...gli elementi acquisiti nello svolgimento dell'attività di coordinamento prevista dal comma 1..."*, la quale, a sua volta, si svolge *"...attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio..."*.

In definitiva, alla luce della vigente disciplina, l'Agenzia delle Entrate non svolge più alcuna attività di vigilanza, di controllo o ispettiva, nemmeno indiretta, nei confronti delle società partecipate che svolgono le funzioni di agente della riscossione.

⁶⁴ In commento, rispettivamente, alle voci "Crediti verso la clientela" dello stato patrimoniale attivo consolidato e "Commissioni attive" dello stato economico consolidato.

⁶⁵ Nell'esercizio all'esame non hanno, ovviamente, avuto alcuna incidenza le novità normative illustrate, bensì le disposizioni previgenti *ratione temporis*.

La descritta situazione - che attiene alla più generale problematica dell'esercizio di funzioni pubblicistiche nell'ambito di un assetto organizzativo improntato a principi di carattere civilistico - presenta aspetti di problematicità,⁶⁶ ove si tenga, peraltro, conto che rimane dubbia, alla luce della nuova formulazione dell'art. 3, 14° comma del decreto legge n. 203/2005, l'ultrattività della convenzione stipulata nel maggio del 2008 tra Agenzia delle Entrate ed Equitalia, valevole per il triennio 2008/2010, nella quale sono state previste e disciplinate, tra l'altro, specifiche azioni di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle Entrate sull'attività di riscossione e sono stati stabiliti i dati e le notizie da trasmettersi, a tali fini, da parte della Società.⁶⁷

⁶⁶ La questione è stata anche evidenziata nella relazione rassegnata al Parlamento in data 16 febbraio 2009 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze sullo stato dell'attività di riscossione al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza dell'attività svolta da Equitalia S.p.a. nell'anno 2007, ai sensi dell'art. 3, 14° comma del decreto legge n. 203/2005 nella sua vecchia formulazione (cfr. Atti parlamentari - XVI Legislatura - Camera dei Deputati - Doc. n. CCXIII, n. 1)

⁶⁷ Cfr., in particolare, l'art. 4 e l'allegato 2 "flussi informativi".

6.- Gestione e bilancio

6.1.- Notazioni preliminari: contenuto e forma dei bilanci

Sia il bilancio di esercizio che quello consolidato sono stati redatti in conformità alle disposizioni recate del d.lgs. n. 87/1992 (*"Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro"*), sulla base del parere a suo tempo reso dalla Banca d'Italia con nota in data 29 gennaio 1993.

Con tale nota, infatti, la Banca centrale ha espresso l'avviso che le società a cui è affidato il servizio di riscossione dei tributi, in quanto svolgenti una attività di tipo finanziario (servizio di incasso e pagamento), sono equiparabili agli istituti finanziari di cui al titolo V del d.lgs. n. 385/1993.⁶⁸

Equitalia ha ritenuto di conformarsi al suddetto parere, in relazione alla sua funzione di *Holding* di società finanziarie (di riscossione), attendendosi nella redazione del bilancio, oltreché alla disciplina di cui al sopracitato testo normativo, alle disposizioni integrative e di dettaglio contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia in data 31 luglio 1992 per gli istituti finanziari non bancari.

Va, inoltre, evidenziato che Equitalia, sulla scorta dello stesso parere, secondo cui le società di riscossione, pur essendo equiparate agli istituti che svolgono una attività finanziaria, non sarebbero soggette, a norma dell'art. 114, 2° comma del d.lgs. n. 385/1993, alla vigilanza della Banca d'Italia ex art 107 dello stesso decreto⁶⁹, ha ritenuto che nei suoi confronti non sussistesse l'obbligo di conformarsi ai principi contabili internazionali, come previsto dall'art. 25, 1° comma lett. c) della legge n. 306/2003.

Entrambi i bilanci (così come quelli delle società agenti della riscossione) sono stati, pertanto, redatti in conformità ai soli principi contabili nazionali predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, quali revisionati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

⁶⁸ Cfr. anche *supra*, paragrafo n. 3.1.

⁶⁹ Cfr. *supra*, paragrafo n. 3.1.

6.2.- Il bilancio di esercizio di Equitalia S.p.a.

Il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico e corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, è stato approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 27 giugno 2008.

Esso è stato previamente comunicato alla Società di revisione, che, dopo aver effettuato il controllo contabile di sua competenza, ha rassegnato, in data 24 giugno 2008, la prescritta relazione all'Assemblea, ai sensi dell'art. 2409-ter c.c.

In conformità al dettato dell'art. 2429 c.c., il bilancio è stato, altresì, comunicato al Collegio Sindacale, che ha riferito all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri (relazione in data 12 giugno 2008).

L'esercizio si è chiuso con un utile netto di € 2.787.084, che, con votazione unanime dei soci e conformemente alla proposta del Consiglio di Amministrazione, è stato destinato a riserva legale nell'aliquota di legge (€ 139.354) ed è stato rinviato a nuovo per la parte residua (€ 2.647.730).

Il prospetto che segue evidenzia le risultanze della situazione patrimoniale attiva della Società al termine dell'esercizio, poste a confronto con quelle registrate nell'esercizio precedente.⁷⁰

⁷⁰ Con riguardo ai dati comparativi, va tenuto conto, in generale, che nel 2006 Equitalia - come già riferito al precedente paragrafo n. 2 - ha operato come *Holding* soltanto negli ultimi tre mesi dell'anno.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

(in euro)

	2006		2007	
<i>Cassa e disponibilità</i>		1.197		1.184
<i>Crediti verso enti creditizi</i>				
A) A vista	8.303.665		29.994.723	
B) Altri crediti	0	8.303.665	44.754.793	74.749.516
<i>Crediti verso enti finanziari</i>				
A) A vista	0		0	
B) Altri crediti	0	0	82.423.869	82.423.869
<i>Crediti verso la clientela</i>		68.645.016		68.645.016
<i>Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso</i>				
A) Di emittenti pubblici	48.852.700		0	
B) Di enti creditizi	10.000.000	58.852.700	10.000.000	10.000.000
<i>Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile</i>		79.157.565		0
<i>Partecipazioni</i>		0		159.972
<i>Partecipazioni in imprese del gruppo</i>		143.951.122		155.295.116
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				
- Costi di impianto	735.234		551.426	
- Software in licenza d'uso	93.771		266.205	
		829.005		817.631
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		5.640		757.419
<i>Altre attività</i>		3.124.130		288.416.052
<i>Ratei e risconti</i>		770.965		353.035
TOTALE		363.641.006		681.618.810

La situazione evidenzia, innanzitutto, un notevole incremento dei "Crediti verso enti creditizi", che rappresentano il saldo positivo dei conti correnti bancari intrattenuti dalla Società, aumentato degli interessi maturati alla fine dell'esercizio, al netto delle ritenute fiscali.

Nello specifico, i "Crediti a vista" si riferiscono ai conti correnti bancari ordinari, utilizzati per il regolamento delle spese amministrative e per il riversamento della c.d. "indennità di presidio" spettante alle società partecipate ex concessionarie, mentre gli "Altri crediti" espongono i saldi positivi dei conti correnti vincolati.

La rilevante entità di quest'ultima posta (a cui si deve, soprattutto, il segnalato incremento, essendo essa pari a zero nell'esercizio precedente) rinvia alla decisione della Società di mantenere una condizione di maggiore liquidità (che assicurasse, comunque, rendimenti in linea con quelli garantiti da impieghi di siffatto tipo), in considerazione delle particolari condizioni di mercato dello scorcio dell'anno, che hanno reso meno competitive forme di investimento a medio - lungo termine, verso le quali ci si era invece orientati nell'esercizio precedente.

Nella voce "Crediti verso enti finanziari", sono contabilizzati i crediti, comprensivi degli interessi maturati nei confronti delle partecipate per effetto di finanziamenti in loro favore disposti nel corso dell'esercizio.

La tabella che segue espone la composizione della posta.

(in euro)

Società partecipata finanziata	Finanziamenti erogati	Rimborsi	Finanziamento residuo al 31/12/2007	Interessi maturati al 31/12/2007
Equitalia Avellino	17.500.000	0	17.500.000	201.243
Equitalia Ferrara	15.000.000	15.000.000	0	33.895
Equitalia Foggia	11.000.000	0	11.000.000	383.547
Equitalia Polis	40.000.000	1.576.131	38.423.869	- ⁷¹
Equitalia Serit	9.500.000	0	9.500.000	358.719
Equitalia Terni	10.000.000	5.000.000	5.000.000	22.596
Totale	103.000.000	21.576.131	81.423.869	1.000.000

⁷¹ I relativi interessi pari a euro 264.025 sono stati esposti tra i ratei attivi in quanto in corso di maturazione.

L'importo appostato nella voce "Crediti verso la clientela" si riferisce alla terza e ultima *tranche* dell'indennità di presidio spettante per l'esercizio 2007 (405 milioni di euro⁷²), che è stata versata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel corso del 2008.

Al riguardo, va annotato che nell'anno 2006 l'importo riconosciuto alla Società a tale titolo è stato pari ai 3/12 (117,5 milioni euro) dell'indennità complessivamente spettante alle ex società concessionarie per tale esercizio (470 milioni di euro⁷³), avendo Equitalia acquisito il controllo maggioritario di quest'ultime a decorrere dal 1° ottobre 2006.⁷⁴

La suddetta somma è stata anch'essa erogata in rate, la seconda delle quali, di importo esattamente pari a quello dell'ultima rata relativa al 2007, è stata corrisposta ad esercizio scaduto (di qui, la coincidenza degli importi appostati nei due diversi esercizi).

L'importo riportato nella voce "Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso" (€ 10.000000), si riferisce ad obbligazioni emesse da un istituto bancario con scadenza al 20 novembre 2009.

Gli ulteriori titoli (BOT e CTZ per un importo complessivo di € 48.852.700 milioni di euro) scaduti nel corso dell'esercizio, sono stati, invece, realizzati ed il relativo controvalore è stato, in buona parte, depositato - come già riferito - su conti correnti bancari vincolati.

Il titolo obbligazionario ancora immobilizzato garantisce una rendita del 4% per le prime tre cedole semestrali (l'ultima delle quali è stata riscossa nel maggio del 2008) e, successivamente, un interesse pari al tasso Euribor a 6 mesi.

La voce "Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile" riporta valore zero, poiché l'importo iscritto nel 2006 (€ 79.157.565), si riferiva ad investimenti (quote in una S.I.CA.V. e due polizza assicurative di capitalizzazione a premio unico) che sono stati realizzati nel mese di luglio 2007, con conseguente registrazione dei relativi proventi nelle relative voci del conto economico.⁷⁵

La somma iscritta nella voce "Partecipazioni", che registrava valore zero nel precedente esercizio, si riferisce al valore della quota di partecipazione (4,54%) nella Società Consortile per Azioni "Stoà" - Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa, avente sede in Napoli, acquisita nel corso dell'anno.

Trattasi di società partecipata in via maggioritaria dal Comune di Napoli e, per la parte restante, da altri Enti locali della Campania, nonché dalla Camera di commercio,

⁷² Cfr. *supra*, paragrafo n. 5.5 e nota n. 60.

⁷³ Cfr. *supra*, *ibidem*.

⁷⁴ Cfr. *supra*, paragrafo n. 2.

⁷⁵ Cfr. *infra*, nota n. 107, per le polizze assicurative, e voce "Profitti da operazioni finanziarie" per gli investimenti nella S.I.CA.V..

dall'Università di Napoli, dalla Confindustria locale e da società private, che svolge, senza scopo di lucro, attività di formazione in favore dei soci, mediante organizzazione di corsi di specializzazione *master*, seminari, incontri di studio e di ricerca in materia di gestione di imprese ed enti pubblici.

L'acquisto della partecipazione è stato giustificato con l'esigenza di migliorare, con costi contenuti (essendo l'entità dei contributi dovuti al suddetto Istituto da parte dei soci inferiore ai prezzi di mercato), il livello formativo del personale in servizio presso la Capogruppo e le partecipate.

Nella voce "Partecipazioni in imprese del gruppo", è riportato il valore complessivo, al 31 dicembre 2007, delle partecipazioni acquisite nelle società ex concessionarie ai sensi dell'art. 3, comma 7 e seguenti, del decreto legge n. 203/205,⁷⁶ nonché in Equitalia Servizi.⁷⁷

La posta registra un aumento del 7,88%, passando dai 143.951.122 milioni di euro del 2006, ai 155.295.116 milioni di euro del 2007.

Il valore di ciascuna partecipazione è rappresentato dal costo di acquisto (ivi compresi gli oneri accessori), rettificato dagli incrementi e dai decrementi dell'esercizio, come esposto nella tabella che segue.

⁷⁶ Cfr. *supra*, paragrafo n. 2 e n. 3.2.1.

⁷⁷ Cfr. *supra*, paragrafo n. 3.2.1.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Partecipata	(in euro)			
	Valore delle partecipazioni al 31/12/2006	Incrementi	Decrementi/ Rettifiche	Valore partecipazioni al 31/12/2007
Equitalia Alessandria	4.618.245	28.750	-1.412.338	3.234.657
Equitalia Alto Adige	3.910.822	19.895	-973.960	2.956.757
Equitalia Avellino	4.611.117	0	0	4.611.117
Equitalia Bergamo	4.943.195	20.470	-4.963.665	0
Equitalia Ce. Fo. Ri.	3.327.824	27.313	-623.111	2.732.026
Equitalia Cerit	4.502.660	29.150	-1.726.683	2.805.127
Equitalia Como Lecco e Sondrio	3.335.627	2.673.681	-658.871	5.350.437
Equitalia Cuneo	2.779.446	179.970	0	2.959.416
Equitalia E. Tr.	21.343.155	50.126	-16.971.776	4.421.505
Equitalia Esatri	0	31.301.161	0	31.301.161
Equitalia Ferrara	2.933.098	15.352	0	2.948.450
Equitalia Foggia	0	5.704.187	-5.704.187	0
Equitalia Frosinone	2.807.473	1.582.564	-2.633.805	1.756.232
Equitalia G.E.T.:	4.596.003	18.975	-1.350.000	3.264.978
Equitalia Gerit	4.583.655	2.689.723	0	7.273.378
Equitalia Lecce	3.208.463	20.470	-132.179	3.096.753
Equitalia Marche Due	5.606.271	17.078	-2.447.527	3.175.822
Equitalia Marche Uno	3.793.265	22.770	-586.139	3.229.896
Equitalia Matera	2.496.992	630.988	-606.384	2.521.596
Equitalia Nomos	12.203.211	63.250	-8.107.270	4.159.191
Equitalia Parma Reggio	3.621.517	1.876.201	0	5.467.718
Equitalia Perugia	1.627.431	861.860	-849.210	1.640.081
Equitalia Piacenza	3.117.339	15.180	-347.085	2.785.434
Equitalia Polis	10.440.324	8.488.737	0	18.929.061
Equitalia Potenza	0	5.693.379	-3.009.938	2.683.441
Equitalia Pragma	3.549.402	109.250	0	3.658.652
Equitalia Ravenna	3.011.547	15.180	0	3.026.727
Equitalia Reggio	1.727.967	28.750	-1.756.717	0
Equitalia Rieti	2.723.317	12.650	-2.735.967	0
Equitalia S.R.T.	3.200.021	19.234	-344.253	2.875.001
Equitalia Sardegna	4.078.044	29.100	-1.202.188	2.904.956
Equitalia Serit	0	5.437.971	-296.192	5.141.779
Equitalia Servizi	0	2.599.935	0	2.599.935
Equitalia Sestri	0	3.910.975	-939.596	2.971.379
Equitalia Sondrio	2.696.368	27.193	-2.723.561	0
Equitalia Spezia	2.198.767	776.751	0	2.975.518
Equitalia Terni	2.611.317	12.650	0	2.623.967
Equitalia Udine	3.747.239	169.001	-703.274	3.212.967
Totale	143.951.122	75.149.867	-63.805.873	155.295.116

Al riguardo, va precisato:

- che la mancata valorizzazione nel bilancio 2006 della partecipazione nelle società Equitalia Foggia, Equitalia Potenza, Equitalia Sestri ed Equitalia Serit (già S.R.T. S.p.a.), è conseguente alle rettifiche di valore apportate per perdite ritenute di natura durevole, ovvero all'esistenza di un patrimonio netto, quale rettificato dal revisore indipendente⁷⁸, di importo negativo;
- che la mancata valorizzazione, nello stesso esercizio, della partecipazione in Equitalia Esatri ed in Equitalia Servizi è, invece, imputabile alla circostanza che per entrambe le Società l'acquisto è stato effettuato nel corso del 2007;⁷⁹
- che per ciò che concerne la componente prezzo d'acquisto, l'unica situazione rimasta in sospeso, riguarda la società Equitalia Pragma, non essendo stato questo ancora definito alla data del 31 dicembre 2007,⁸⁰ ragion per cui il relativo valore è stato iscritto ad un prezzo di riferimento, identico a quello riportato nel bilancio 2006;
- che gli incrementi di valore registratisi nel 2007, si riferiscono per la maggior parte (€ 39.938.846) agli acquisti di partecipazioni effettuati per conseguire il controllo diretto, maggioritario o totalitario nelle imprese del gruppo⁸¹ e, per quella rimanente, alle rettifiche conseguenti alla definitiva determinazione del prezzo di acquisto delle società Equitalia Foggia, Equitalia Frosinone, Equitalia Matera, Equitalia Perugia, Equitalia Potenza ed Equitalia Serit (€ 6.026.631) e a versamenti (per complessivi € 19.923.244) effettuati dalla Capogruppo in favore delle stesse società per ripiano di perdite registrate nel 2006, oppure per ripristino di capitale e altri versamenti in conto capitale (Equitalia Foggia, Equitalia Potenza e Equitalia Serit);
- che i decrementi di valore attengono, invece, per € 40.445.012, alla rettifica (in riduzione del prezzo di acquisto delle partecipazioni) corrispondente alla quota di dividendi conseguiti dalle società ex concessionarie nel 2006 maturati prima della data di cessione⁸², mentre, per la parte residua (€ 13.099.715), a svalutazioni delle partecipazioni nelle società elencate al punto precedente, per effetto delle perdite realizzate nel 2006, ovvero, nel caso in cui il disallineamento del costo d'acquisto rispetto al valore del patrimonio netto è stato ritenuto integrare una perdita durevole di valore o, ancora, quando quest'ultimo, come nel caso di Equitalia Foggia, non è

⁷⁸ Cfr. *supra*, paragrafo n. 2.

⁷⁹ Cfr. *supra*, paragrafo n. 3.2.1.

⁸⁰ Cfr. *supra*, paragrafo n. 3.2.1 e precedente nota n. 22.

⁸¹ Cfr. *supra*, paragrafo n. 3.2.1.

⁸² Cfr. *infra*, in commento alla voce "Dividendi ed altri proventi" del conto economico.